

IN BREVE n. 46 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

REFERATO DEL PRONTO SOCCORSO DI OSPEDALE PUBBLICO:

NATURA E LIMITI da DoctorNews di sabato 19 novembre 2022 a cura di dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

GOVERNO - PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO “AIUTI QUATER” da

DpLMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd. decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse l'**aumento dei *fringe benefit*, per l'anno 2022, a 3.000 euro.**

Questo il nuovo articolo 12, comma 1, del [decreto legge 115/2022](#):

Art. 12 Misure fiscali per il welfare aziendale

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

ALLEGATI A PARTE - DL 176 del 18.11.2022 Aiuti quater (documento 256)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS MOBILI ed ELETTRODOMESTICI

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ad agosto 2022 ho attivato un intervento di manutenzione straordinaria con cessione credito e ho in programma di acquistare arredi ed elettrodomestici nel 2023, con recupero dell'agevolazione del 50% in 10 anni. Leggendo la guida dell'Agenzia delle entrate "Bonus mobili ed elettrodomestici", a pagina 5 è presente un riquadro "Attenzione" con un esempio riferito al 2021 dove pare che gli arredi si possano acquistare lo stesso anno dell'inizio dell'intervento. Potete chiarire il mio dubbio? Posso acquistare gli arredi lo stesso anno dell'inizio lavori e chiedere le agevolazioni fiscali con 730 dell'anno successivo?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che è possibile acquistare gli arredi (e usufruire della detrazione) sia nell'anno successivo a quello di avvio degli interventi di ristrutturazione sia nello stesso anno in cui si effettuano i lavori. In quest'ultimo caso, però, è necessario che la data di inizio degli interventi edilizi preceda quella di acquisto degli arredi.

Si tenga presente, inoltre, che per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2022 il limite massimo di spesa è di 10.000 euro, mentre nel 2023 sarà pari a 5.000 euro.

L'esempio del riquadro "Attenzione" (pag. 5 della guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"), citato nel quesito, riguarda il calcolo del limite massimo di spesa detraibile nel caso gli arredi siano stati acquistati in due anni d'imposta diversi e si riferiscano allo stesso intervento di recupero del patrimonio edilizio. In questa situazione, infatti, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

MEF - PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 2022 E 2023 da

DplMo - fonte: Mef

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022, il Decreto 10 novembre 2022, con il quale comunica la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il valore della percentuale di variazione – anno 2022 ed il valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021.

In particolare:

- La percentuale di variazione per il **calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021** è determinata in misura pari a **+1,9** dal 1° gennaio 2022.
- La percentuale di variazione per il **calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022** è determinata in misura pari a **+7,3** dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
- Le **percentuali di variazione per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale** (di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324), sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2022

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

di concerto con

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021 e valore definitivo per l'anno 2020»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante disposizioni in materia di «Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che:

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre 2021 è risultata pari a +1,9;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 è risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali è corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competente, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone



ATTENZIONE

Cambia il maestro di cappella, ma la musica è sempre quella ... !!! ...

Finanziaria 2023: PER REPERIRE RISORSE È SUL TAVOLO IL RAFFREDDAMENTO DELLA INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI SUPERIORI A 4 VOLTE IL MINIMO !!!

Chi ha una pensione più alta (ma che cosa è alto o cosa è basso? come è correlata col lavoro fatto e il tenore di vita conquistato col duro onesto lavoro?) ha pagato anche di più di contributi e versate più tasse. Nessun bonus previsto per i pensionati, peraltro dati a tanti altri ... solo tagli? Ma l'inflazione ha colpito tutti! Purtroppo spremere i pensionati è diventata una abitudine. Pensionati uniamoci nella protesta e rivendichiamo i nostri diritti sempre calpestati da tutti. Bonus e sconti a chi evade le tasse, ma balzello sui pensionati! Il Paese ha bisogno? Ebbene tutti concorrano ... lavoratori e pensionati, non si spremano solo coloro che sperano in un dignitoso post lavorativo dopo tanti anni di duro lavoro!

da Comunicato stampa CIDA: Stefano Cuzzilla, presidente

"Ridurre rivalutazione delle pensioni più alte non è la soluzione per finanziare quota 103.

L'inflazione è alta e colpisce tutti in maniera indistinta. Le pensioni dei manager hanno già subito molte penalizzazioni negli anni"

"Non è assolutamente vero che la spesa per le pensioni gravi così significativamente sul bilancio del welfare e quindi sul bilancio pubblico, per questo motivo le indiscrezioni circa la proposta avanzata in Consiglio dei Ministri sulla riduzione della rivalutazione delle pensioni più alte per finanziare quota 103 ci trovano assolutamente contrari.

Rivedere nuovamente il meccanismo di calcolo della perequazione già di per sé solidaristico appena ripristinato nel 2022 penalizzando solo per le fasce più alte, starebbe a significare che i manager pensionati saranno ancora una volta un «bancomat» e vedranno ridursi ancora di più il loro potere d'acquisto.

Anche la Corte Costituzionale con diverse sentenze si è espressa in questo senso affermando che la frequente reiterazione di interventi legislativi tendenti a inficiare il meccanismo perequativo, intacca i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita.

Non si possono cambiare le regole a piacimento, siamo in uno stato di diritto che non può essere aggiustato secondo le convenienze. Si rischia di compromettere definitivamente le legittime aspettative dei lavoratori e il patto tra contribuente e Stato."

ECM - MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONISTA SANITARIO

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme.

Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC.

Storia del documento

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Data di entrata in vigore
1.0	06/12/2018	01/01/2019

Registrazione delle modifiche

Versione	Data pubblicazione sul sito Agenas	Paragrafo/Allegato	Modifiche effettuate
1.0	06/12/2018	---	Prima versione del documento

ALLEGATI A PARTE - Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario 1° versione (documento 257)

GOVERNO - APPROVATO IL DDL BILANCIO 2023 da DplMo - fonte:

Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 5 del 21 novembre 2022, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell'integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantificano l'ammontare del valore delle misure contenute nella **manovra di bilancio in 35 miliardi di euro**.

Di seguito le principali misure introdotte per i lavoratori e le imprese.

LAVORATORI

Assegno Unico

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni) – Per il 2023 sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l'assegno per i disabili.

Agevolazioni per l'assunzione

Agevolazioni assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Retribuzione

Premi di produttività detassati – Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Tasse

Flat tax incrementale per i lavoratori al 15% – Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

Pensioni

Si avvia un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103). Per chi decide di restare a lavoro decontribuzione del 10%.

Opzione donna – Prorogata per il 2023 Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi.

Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti.

Si legge qua e il solito congelamento totale o parziale (ma parziale esasperato!) della indicizzazione sulle pensioni oltre 4 volte il minimo (circa 2.100 mensili lordi): si mormora, si dice e non dice, per poi colpire. Ma o anche letto: indicizzare le pensioni basse oltre il 100% !?!?

Reddito di cittadinanza

Dal 1° gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età) è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E' inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza, decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua.

IMPRESE

Caro energia

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023, che consentiranno di aumentare gli aiuti alle imprese allargando anche la platea dei beneficiari, ammontano a oltre 21 miliardi di euro. Nel dettaglio, confermata l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

Sanità, Enti locali e Trasporto pubblico locale

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati circa 3.1 miliardi.

Fondo garanzia Pmi

Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).

Silenzio assoluto sui tagli alle pensioni oltre le 4 volte il minimo, ma la bomba è sul capo dei pensionati, pronta allo sgancio!!! Come al solito un dire e un non dire per poi colpire. Misure sulle pensioni per evitare lo scalone per circa 50 mila lavoratori in attesa di una riforma della previdenza pubblica obbligatoria condivisa con le parti sociali il prossimo anno, il finanziamento? Gabellando nuovamente i pensionati tagliando (di nuovo) l'indicizzazione delle pensioni superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps (circa 2.100 € lordi mensili) che a legge vigente dovrebbero

ricevere il 90% del tasso di inflazione (7,3%) e il 75% se superiori a 5 volte il minimo Inps (circa 2.500€ lordi mensili).

Ma anche i pensionati subiscono e anche pesantemente l'inflazione! A loro niente, ma solo prelievi ... Dimenticavo: da anni i pensionati sono il bancomat di Stato.

E' stato il governo Draghi, nella legge di bilancio per l'anno in corso a ristabilire l'indicizzazione "storica" (100% fino a 3 volte il minimo; 90% da 3 a 5 volte; il 75% per le quote successive) dopo un decennio di ricorrenti manipolazioni per fare cassa, essendo stato ritenuto ingiusto colpire sempre i pensionati !!! e prima ancora con vari blocchi.

Ricordo che le pensioni non sono un costo, bensì una spesa contrattuale dovuta con contributi versati durante tutta la vita lavorativa commisurati alla prestazione futura e pertanto NON SONO un furto; non riconoscere un diritto pagato è certamente molto grave e giusto motivo di protesta. E non gridiamo per solidarietà; la solidarietà è su base volontaria, se obbligata diventa un balzello.

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Si segnala, sul n.10/2022 di Alessandriamedica, la pubblicazione di sintesi precedenti e nuove norme ECM colle principali novità approvate recentemente dalla Commissione Nazionale Formazione Continua, accurato lavoro della Sig.ra Graziella Reposi. In preambolo molto utile l'articolo del Presidente dell'Ordine dei Medici di Alessandria Dott. Antonello SANTORO: Non certificabilità ECM - Verifica trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022 entro il 31.12.2022

LEGGI IN: [Home \(ordinemedici.al.it\)](http://ordinemedici.al.it)

INPS - GIORNALISTI: CUMULO DELLE PENSIONI CON I REDDITI DA LAVORO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4213 del 22 novembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti sul regime di **cumulo della pensione con i redditi da lavoro**, prodotti in Italia e all'estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi da parte dei titolari di trattamenti di invalidità e pensioni anticipate.

Con la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, l'Istituto aveva fornito le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche in seguito al **trasferimento all'INPS** della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (**INPGI**), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI 1).

In particolare è stato chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate o da liquidare al momento del trasferimento all'INPS, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), viene applicato il regolamento in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro previsto dal Fondo stesso.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4213 del 22.11.2022 (documento 258)

INPS Circolare n. 92 del 28 luglio 2022 (documento 259)

INPS Allegato 1 circolare 92 (documento 260)

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato ai magistrati caduti nell'adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo**
Data di emissione: 25 novembre 2022
- **Francobollo serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" Serie turistica: Riccione, Candelo, Siracusa, Venafro**
Data di emissione: 22 novembre 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla Piazza Ducale di Vigevano**
Data di emissione: 19 novembre 2022

CONSENSO DEL PAZIENTE AD INTERVENTO A RISCHIO

EMORRAGICO E DISSENSO ALL'EMOTRASFUSIONE da DoctorNews di giovedì 24 novembre 2022 a cura di avv.Ennio Grassini-www.dirittosanitario.net

Se il paziente presta il consenso ad un intervento a rischio emorragico e al contempo manifesta un inequivoco dissenso all'esecuzione di trasfusioni di sangue in caso di avveramento di tale rischio, il medico può legittimamente rifiutare l'intervento autorizzato, perché il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; tuttavia, qualora il sanitario opti comunque per l'esecuzione dell'intervento, è tenuto a rispettare il dissenso opposto, diversamente integrandosi la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Abbiamo installato dei sistemi di contabilizzazione del calore nei singoli appartamenti di un condominio. È possibile chiedere la detrazione del 65% prevista per gli impianti di climatizzazione invernale o spetta quella del 50% per manutenzione straordinaria?

Risponde Paolo Calderone

Le spese sostenute per i dispositivi individuali di termoregolazione e contabilizzazione del calore, installati per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari, rientrano tra quelle ammesse a usufruire della detrazione del 65% se l'installazione avviene in concomitanza con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale agevolabili con la stessa detrazione (ai sensi dell'[articolo 1, comma 347](#), della legge n. 296/2006).

Qualora questi dispositivi siano installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale (o nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per avere la citata detrazione per interventi di riqualificazione energetica), per le relative spese spetta la detrazione prevista dall'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera h), del Tuir, attualmente pari al 50%, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico ([circolare n. 18/2016](#), risposta 3.1).

PENSIONI - CON «QUOTA 100» VIETATO IL LAVORO

La Corte Costituzionale (sentenza 234/2022) ha depositato le motivazioni alla sentenza n.234/2022: è legittima la norma che vieta qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, ai pensionati con «Quota 100».

Chi ha usufruito della «quota 100» non può più lavorare dopo la pensione.

La richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro è in contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro, da cui il divieto di cumulo tra pensione «quota 100» e reddito da lavoro dipendente.

LEGGI ANCHE:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-lavoro-vietato-con-quota-100>

ALLEGATI A PARTE - Corte Cost. Sentenza n. 234 del 24.11.2022 (documento 261)